

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

Capitolato Speciale

POLIZZA
KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE
CIG 881768148D

La presente polizza è stipulata tra

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Piazzale Aldo Moro, 5
- 00185 Roma -
CF: 80209930587 PI: 02133771002

E

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
VIA IGNAZIO GARDELLA 2
- 20149 Milano -
CF - P.IVA n01329510158

Effetto dalle ore 24.00 del 31/03/2022
Cessazione alle ore 24.00 del 31/03/2025
Scadenza anniversaria al 31/03 e al 30/09 di ogni anno
Premio lordo annuale € 5.000,00

Bollo assolto in modalità virtuale Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 87826 del 10/11/2016

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

Indice

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI	3
Art. 1 - Definizioni	4
Art. 2 – Veicoli assicurati	6
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	7
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	7
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori	7
Art. 3 - Durata del contratto	7
Art. 4 - Facoltà di recesso	8
Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	8
Art. 6 – Regolazione del premio	8
Art. 7 – Recesso per sinistro (opzione base)	9
Art. 7 – Recesso per sinistro (opzione migliorativa)	9
Art. 8 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione	10
Art. 9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	10
Art. 10 - Oneri fiscali	10
Art. 11 - Foro competente	10
Art. 12 - Interpretazione del contratto	10
Art. 13 - Ispezione delle cose assicurate	10
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio	10
Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)	11
Art. 16 - Clausola Broker	11
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge	12
Art. 18 – Estensioni territoriali	12
Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari	12

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

Art. 20 - Trattamento dei dati	12
Art. 21 - Disposizione finale	13
Art. 22 - Sanction Clause / OFAC	13
Art. 23 - Penali	13
SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI	14
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione.....	14
Art. 2 – Prestazioni aggiuntive	14
SEZIONE 4 - ESCLUSIONI	16
Art. 1 – Eventi esclusi	16
SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI	17
Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro	17
Art. 2 - Esagerazione dolosa del danno	17
Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno	17
Art. 4 - Determinazione/Valutazione del danno	17
Art. 5 - Mandato dei periti	18
Art. 6 - Identificazione dei veicoli	18
Art. 7 - Limite massimo dell’indennizzo	18
Art. 8 - Riparazioni	18
Art. 9 - Pagamento dell’indennizzo	18
Art. 10 - Gestione della Franchigia	19
SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI	20
Art. 1 – Somme assicurate e calcolo del premio	20
Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti	20

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di Polizza.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione, riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Broker:	Marsh S.p.a, iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate:	beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati.

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

Danno Parziale:	danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno Totale:	il danno si considera “totale” nei casi in cui il veicolo, in seguito a: <input type="checkbox"/> Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato ovvero <input type="checkbox"/> ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino l’80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l’Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Accessorio:	l’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Optional:	l’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Veicolo:	autoveicoli in genere di proprietà e/o in uso dei dipendenti e/o dei soggetti autorizzati dall’Ente, anche se di loro familiari.
Degrado:	il deprezzamento dovuto all’età e allo stato di conservazione del veicolo.

Art. 2 – Veicoli assicurati

Veicoli non di proprietà né in uso al Contraente, utilizzati dai dipendenti e/o dai soggetti autorizzati dall’Ente, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio per conto dell’Ente stesso durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 c.c.).

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art. 1910 del c.c.

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

Art. 3 - Durata del contratto

La presente Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/03/2022 e cesserà automaticamente il giorno 31/03/2024 con scadenze annuali al 31/03 di ogni anno. Non è previsto il tacito rinnovo del contratto, pertanto, salvo diverso accordo tra le Parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta.

Tuttavia, il Contraente avrà facoltà di richiedere alla Società, entro 120 giorni dalla scadenza, il rinnovo del contratto, alle medesime condizioni economiche e normative tutte in corso, per una durata di ulteriori tre anni, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente.

È altresì facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Art. 4 - Facoltà di recesso

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza annuale.

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio del presente contratto ha frazionamento semestrale, con scadenza di rata al 31/03, e al 30/09 di ogni anno.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto,

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- b) il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato

Art. 6 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza nella Sezione 6) "Somme assicurate, calcolo del premio, franchigie e scoperti" ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo pari al 60% del premio anticipato stabilito in polizza. A tale scopo, entro 150 giorni dalla fine d'ogni periodo annuo

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

d'assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e ritenuta corretta.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 7 – Recesso per sinistro

Si applica al presente contratto.

Art. 8 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

Pena l'applicazione della penale di cui all'art. 23 – "Penali", la Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 10 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.

Art. 13 - Ispezione delle cose assicurate

La Società, in caso di sinistro, ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società:

1. entro 30 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel®, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

- a) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);
- b) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro);
- c) sinistri senza seguito.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso,

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 - Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.a., di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le Parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 8,5%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

Art. 18 – Estensioni territoriali

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per gli Stati dell'UE e per tutti i Paesi per i quali è previsto il certificato internazionale di assicurazione.

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della l. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

Art. 20 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società agisce quindi in qualità di “autonomo titolare” del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri dell’Ente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.

Art. 21 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 22 - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di Stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle Parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

Art. 23 - Penali

In caso di inadempienza da parte della Società, rispetto a quanto indicato agli articoli 8 – “Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione” e 14 - “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio”, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di euro 50,00 giornaliera.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l’amministrazione comunica l’applicazione delle specifiche penali. Decorso tale termine, il Contraente potrebbe provvedere, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all’incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all’ammontare della penale comminata.

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6 “Somme assicurate, calcolo del premio, franchigie e scoperti”, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla citata Sezione 6, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:

- a) incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione, la garanzia non opera

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;

- c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- f) trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora;
- g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
- h) rottura di cristalli comunque verificatasi.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del c.c., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6).

La società risponde dei danni subiti dai mezzi assicurati a seguito dei rischi previsti in Polizza anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e/o Conducente.

In ogni caso resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle norme e dalla legge l'azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957, e di altre disposizioni e normative operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Art. 2 – Prestazioni aggiuntive

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6) "Somme assicurate, calcolo del premio, franchigie e scoperti", si intendono prestate altresì le seguenti garanzie: a) soccorso stradale

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art. 1; b) autovettura in sostituzione.

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art. 1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta;

- c) smarrimento e/o sottrazione chiavi.

La società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per

l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o bloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura;

- d) beni trasportati.

L'impresa rimborsa i danni subiti dai beni trasportati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;

- e) mancato uso del veicolo

In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l'importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo;

- f) re immatricolazione del veicolo

In caso di Furto o Rapina della sola targa o di suo danneggiamento che la renda inutilizzabile, anche a seguito di furto del veicolo con successivo ritrovamento, la Società rimborserà le spese di re immatricolazione del veicolo stesso fino alla concorrenza di € 260,00.

SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

Art. 1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

- guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 3. dolo del Contraente e/o dell'Assicurato;
 4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
 5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni lavorativi da quando l'ufficio assicurazioni ne venga a conoscenza, una denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina del veicolo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.

Art. 2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EURO TAX giallo in vigore al momento del sinistro.

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

Art. 4 - Determinazione/Valutazione del danno

Danno Parziale: in caso di danno parziale l'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro.

L'indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del c.c., sulla base del valore commerciale di acquisto al

momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale indicato alla Sezione 6) "Somme assicurate, calcolo del premio, franchigie e scoperti".

Danno Totale: in caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale indicato alla Sezione 6). Fermo il massimo indennizzo in precedenza richiamato, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 12 mesi.

Art. 5 - Mandato dei periti

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le Parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza dei voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettategli.

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

Art. 6 - Identificazione dei veicoli

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:

1. data e luogo della trasferta;
2. generalità dell'Assicurato autorizzato alla trasferta/missione/servizio;
3. numero dei chilometri percorsi.

Art. 7 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 8 - Riparazioni

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 5 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo

Per i danni parziali, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità competenti per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

Il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di Circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte del Contraente. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia e in euro.

Art. 10 - Gestione della Franchigia

La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto è inferiore all'importo della franchigia, viene svolta dalla Società. Si conferma che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società.

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire al Contraente tramite lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti del Contraente.

Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un'unica soluzione entro 60 giorni dal termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società.

SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art. 1 – Somme assicurate e calcolo del premio

Veicoli assicurati, come definiti nell'art. 2 sez. 1, non di proprietà né in uso al Contraente, utilizzati dai dipendenti e/o dai soggetti autorizzati dall'Ente, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio per conto dell'Ente stesso.

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

Massimale a PRA per singolo veicolo	€	30.000
Percorrenza minima chilometrica preventivata	Km	200.000
Premio annuo lordo	€	5.000,00
Premio lordo unitario sull'eccedenza dei chilometri previsti	€	0,025

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	4.409,11
Imposte	€	590,89
TOTALE	€	5.000,00

Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sotto limiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.

Garanzia	Limiti di indennizzo Euro	Scoperto e/o franchigia %/Euro
Sezione 3, Art 1, Lettera a), b), c), d), e), f), g);	30.000	nessuna
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli	750,00	nessuna
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale	1.000,00	nessuna
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Autovettura in sostituzione	250,00	nessuna

AGENZIA SPECIALE di Milano F50
Aspevi Milano Srl
Via Ignazio Gardella 10
20149 Milano
P.I. 12021900159
Capitale sociale Euro 100.000,00
Tel. 02-40918093
aspeviagente@agentivittoria.it
ag_f50.01@pec.agentivittoria.it

Sezione 3, Art.2, Lettera c) Smarrimento e/o sottrazione chiavi	500,00	nessuna
Sezione 3, Art. 2, Lettera d) Beni trasportati	5.000,00 per sinistro con Massimo di 15.000,00 per anno	nessuna
Sezione 3, Art. 2, Lettera e) Mancato uso del veicolo	500,00	nessuna
Sezione 3, Art. 2, Lettera f) Re immatricolazione del veicolo	260,00	nessuna

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.